# UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone) Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it c.f. 92021420226



Prot. 2177

Romeno, 31/10/2019

## **ORDINANZA N. 65/2019**

OGGETTO: Istituzione senso unico alternato temporaneo nella Via S. Stefano nel tratto adiacente la Chiesa di S. Stefano a Malgolo

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Vista** la richiesta della ditta Tecnobase S.r.I., di data 30/10/2019, Prot. nr. 2165, la quale chiede L'istituzione di un senso unico alternato temporaneo a partire dal giorno 04/11/2019 al giorno 10/11/2019 per la di demolizione e ricostruzione muro di contenimento posto sul retro della chiesa Parrocchiale di Malgolo gusta SCIA n. 28/2019 dd. 10/09/2019;

**Ritenuto** indispensabile in conseguenza dei lavori e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, limitare il traffico pedonale e veicolare nel tratto di via interessata ai lavori ed in corrispondenza degli stessi:

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

**Visto** il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

**Visto** lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 di data 29/11/2007 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1 del 18.01.2019 di nomina dei Responsabili dei Servizi.

**Vista** la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

### ORDINA

## Dal 04/11/2019 al 10/11/2019 L'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO IN VIA S. STEFANO NEL TRATTO ADIACENTE LA CHIESA DI S. STEFANO A MALGOLO

## **DEMANDA**

alla ditta TECNOBASE S.r.I. incaricata dei lavori, di provvedere alla regolamentazione del traffico con movieri e di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della stessa la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea, conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

#### RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Albo telematico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
- Stazione Carabinieri di Romeno competente per territorio;
- APSS U.O. Trentino Emergenza 112;
- Vigili del Fuoco Volontari di Romeno;
- Ditta Tecnobase s.r.l..

### **AVVERTE ALTRESI'**

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento d'attuazione del C.d.S.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Danilo Pellegrini